



La responsabilità deontologica dopo la riforma delle professioni ordinistiche

1. Premesse – 2. La riforma delle professioni ordinistiche: Ordini e funzione disciplinare – 3. La riforma delle professioni ordinistiche: nuovi obblighi e responsabilità deontologiche – 4. La responsabilità deontologica nel regime previgente alla riforma – 5. I codici deontologici: natura giuridica – 5. I giudizi disciplinari negli ordinamenti professionali previgenti alla riforma,

1. Premesse

Nel 2011 e nel 2012 sono state riformate le professioni cosiddette ordinistiche, altrimenti note come professioni regolamentate (o protette) e con prestazioni riservate/esclusive¹.

La motivazione principale che ha dato impulso alla riforma è stata l'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni oltre che di altre forme protezionistiche quali la tariffa professionale ed i contingentamenti numerici e/o territoriali.

Per certi versi si può dire che nel 2012, di fatto, si è concluso la riforma avviata nel 2006 con la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 che ha costretto i consigli nazionale e gli ordini professionali a rivedere i propri codici deontologici.

Con la legge n. 248/2006, infatti, il legislatore aveva deciso che:

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

¹ Cfr. legge 14 settembre 2011, n. 148; legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 marzo 2012, n. 27, Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

- a) *l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;*
- b) *il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;*
- c) *il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.*

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con

l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Gli elementi principali della riforma sono:

- abolizione delle tariffe professionali ed obbligo di pattuire il compenso professionale indicando al cliente la relativa misura;
- ammissibilità degli esercizi professionale nella forma di società di capitali;
- pubblicità informativa da parte dei professionisti;
- nuovi obblighi deontologici in capo agli iscritti all'Albo professionale: obbligo di assicurazione ed obbligo di formazione continua;
- separazione delle funzioni disciplinari da quelle amministrative esercitate dagli ordini professionali e dai consigli nazionali.

Il presente quaderno intende offrire il quadro sistematico relativo alla responsabilità deontologica a seguito della riforma nello stato dell'arte a febbraio 2013 dove mancano ancora dei regolamenti da parte dei consigli nazionali.

2. La riforma delle professioni ordinistiche: Ordini e funzione disciplinare

Gli ordini professionali sono stati istituiti per legge al fine di svolgere alcune funzioni fondamentali, in particolare la “gestione” dell'Albo degli iscritti abilitati a svolgere la professione regolamentata ovvero le attività ad essa riservate (aggiornamento annuale degli iscritti/cancellati).

L'Albo, infatti, rappresenta un elenco di evidenza pubblica che gli iscritti sono in possesso dei requisiti richiesti normativamente per esercitare la professione ovvero le attività professionali ad essa riservate.

L'evidenza pubblica dei requisiti abilitanti si può ritenere inerente alla ragione della regolamentazione e dell'esclusiva riservata allo svolgimento di talune attività, ovvero

alla tutela dell'interesse generale e di taluni beni giuridici essenziali (es. i beni culturali e il paesaggio, la sicurezza e l'incolumità pubblica).

Il soggetto beneficiario della tutela professionale è lo Stato², ossia la Collettività e, indirettamente, il privato cittadino.

L'Ordine, pertanto, costituisce l'associazione degli iscritti all'Albo, i quali, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio dell'Ordine quale organo esecutivo dell'associazione stessa, nel cui seno vengono poi elette le cariche associative: Presidente³, Segretario e Tesoriere ed eventualmente il vicepresidente vicario.

Oltre alla gestione dell'Albo, le altre funzioni affidate all'Ordine quale organismo di diritto pubblico (in relazione alla tutela pubblicistica della professione) ovvero, per quanto concerne le professioni di architetto e di ingegnere⁴:

- Vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga compiuto con probità e diligenza;
- Prende i provvedimenti disciplinari;
- Cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- Dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione di architetto;
- Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese.

La disciplina fra gli iscritti rappresenta indubbiamente una funzione (in autoregolamentazione) di estrema delicatezza ed importanza in quanto può far venir meno, temporaneamente o definitivamente, l'iscrizione all'Albo, necessaria per poter esercitare la professione.

² Cfr. s.C. di Cassazione, SS.UU. Penali, sentenza 23 marzo 2012, n. 11545.

³ Il presidente, come noto, rappresenta legalmente l'Ordine, quindi gli iscritti all'Albo e la professione e il Consiglio dell'Ordine.

⁴ Cfr. legge 24 giugno 1923, n. 1395, art. 5 e relativo regolamento, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 37.

Con la recente riforma degli Ordini⁵, però, è stato deciso che la funzione disciplinare sugli iscritti sia svolta da organismi di disciplina distinti dagli organismi di gestione amministrativa degli Ordini:

- *f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;*
- *5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012⁶.*

Il regolamento cui si riferisce il comma 5-bis è costituito dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, in vigore dal 15 agosto 2012⁷. Detto regolamento detta le disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie nel modo seguente:

- 1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.*
- 2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o*

⁵ Cfr. legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 3, comma 5, lettera f);

⁶ il comma 5-bis dell'art. 3 della legge n. 148/2011 è stato introdotto dall'art. 10, co. 2, legge n. 183 del 2011 e poi modificato dall'art. 33, co. 1, legge n. 214 del 2011;

⁷ è stato pubblicato in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012;

collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

Al febbraio 2013 non risulta adottato alcun regolamento di cui al comma 3 da parte dei Consigli nazionali.

Tuttavia, con l'introduzione della formazione continua, il regolamento di cui al D.P.R. n. 137/2012 nel precisare che i corsi di formazione possono essere organizzati oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati da consigli nazionali degli ordini o collegi, sembra che gli ordini/collegi debbano curare l'organizzazione dei corsi di formazioni, per cui la stessa si deve ritenere essere una funzione precipua degli ordini/collegi stessi.

Tale funzione, pertanto, non sembra poter essere ritenuta un'esclusiva degli ordini/collegi. Il legislatore ha altresì previsto altresì che *“l'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti”*.

3. La riforma delle professioni ordinistiche: nuovi obblighi e responsabilità deontologiche

Con la riforma in argomento sono stati introdotti nuovi obblighi deontologici in considerazione che la *“violazione dell'obbligo ... costituisce illecito disciplinare”*.

I nuovi obblighi sono:

- 1) obbligo di assicurazione;
- 2) obbligo di formazione continua.

La legge n. 148/2011, infatti ha stabilito che gli ordinamenti professionali debbano essere riformate per recepire i seguenti principi:

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali ... La violazione dell'obbligo di formazione continua determina

un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

Il regolamento di cui al D.P.R. n. 137/2012, di conseguenza, stabilisce:

art. 5 – obbligo di assicurazione

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7 - Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e

costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e di soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Al febbraio 2013 non risulta alcuna integrazione degli ordinamenti professionali circa la previsione sanzionatoria di tali nuovi obblighi deontologici.

4. La responsabilità deontologica nel regime previgente alla riforma

Gli ordinamenti delle professioni tecniche prevedono, in connessione con la funzione risultante dagli ordinamenti medesimi, un potere disciplinare⁸ finalizzato a *“reprimere gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione”*.

Dal corpus normativo ordinamentale, però, si evince che costituisce illecito disciplinare anche il rifiuto di pagamento del contributo annuo “di iscrizione” all'Albo⁹ stabilito per il funzionamento dell'Ordine.

Dato che tra le attribuzioni dell'Ordine è ricompresa la vigilanza *“alla conservazione del decoro dell'Ordine”*¹⁰ sembra ragionevole presumere che la repressione degli abusi e delle mancanze nell'esercizio professionale, oltre all'esercizio stesso, riguardi anche la lesività del suddetto decoro dell'Ordine (quale categoria professionale organizzata nella quale risulta inserito il professionista iscritto all'Albo).

La responsabilità disciplinare, inoltre, almeno per quanto riguarda l'ingegnere e l'architetto, sembra insorgere anche quando i predetti professionisti iscritti all'Albo

⁸ Cfr. art. 1 del d.lgs. l.gt. n. 383/44; art. 5 legge n. 1395/23, tutela del titolo e dell'esercizio professionale dell'ingegnere e dell'architetto, art. 37 r.d. n. 2537/25, art. 11 del r.d. n. 274/29, regolamento per la professione di geometra, art. 11 r.d. n. 275/29, regolamento per la professione di perito industriale.

⁹ Cfr. art. 50 r.d. n. 2537/25.

¹⁰ Cfr. art. 5, punto 4), legge n. 1395/23: *“vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili”*.

non adempiono al loro compito *con probità e diligenza*¹¹, a meno che detta locuzione si possa ritenere rientrante nella nozione di abusi e/o di mancanze da reprimere.

I professionisti “impiegati” nella Pubblica Amministrazione che si trovino iscritti all’Albo sono soggetti alla disciplina dell’Ordine/Collegio per quanto riguarda l’eventuale esercizio della libera professione¹², ovvero l’esercizio libero¹³.

Consegue, pertanto, che i soggetti “responsabili” sotto il profilo disciplinare sono i professionisti iscritti all’albo professionale esercenti la libera professione, ivi compresi gli impiegati delle P.A. limitatamente al libero esercizio.

L’illecito disciplinare determinante la relativa può consistere in:

- abusi e mancanze che gli iscritti commettono nell’esercizio della libera professione ovvero inadempimenti dei loro compiti in ordine alla probità e alla diligenza (professionale);
- rifiuto di pagamento del contributo annuale stabilito per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine/Collegio;
- condotte contrarie al decoro dell’Ordine/Collegio, inteso sia come categoria professionale di appartenenza che come professione.

5. I codici deontologici: natura giuridica

Gli ordinamenti professionali statali non prevedono né stabiliscono l’emanazione di regole di disciplina né, tantomeno, di regole deontologiche, ma si limitano, come detto, agli abusi e alle mancanze che gli iscritti all’Albo dovessero commettere nell’esercizio della (sola) libera professione.

¹¹ Cfr. art. 37, punto 1), r.d. n. 2537/25: “*vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza*”.

¹² Cfr. art. 62 r.d. n. 2537/25.

¹³ Cfr. art. 7, comma 2, r.d. n. 274/29 ed art. 7 r.d. n. 275/29. Per geometri e periti industriali l’iscrizione all’Albo non è consentita per gli impiegati pubblici ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l’esercizio della libera professione.

Eppure ogni categoria professionale ha la propria deontologia, intesa come insieme di doveri inerenti la professione e/o il suo esercizio (libero professionale). Si tratta di doveri comportamentali (eteronomi) relativi ai rapporti tra l'iscritto e l'Ordine/Collegio, i colleghi, il cliente, le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria.

I codici deontologici (spesso detti anche "codici etici"), pertanto, disciplinano fundamentalmente doveri professionali di tipo comportamentale nei rapporti con i terzi e, forse incidentalmente, esprimono anche i valori distintivi ed identitari della professione e del suo esercizio.

Indubbio riconoscere nella codificazione la conoscenza di quanto deve essere osservato e, quindi, la certezza delle regole in luogo di valutazioni affidate all'esperienza e alla coscienza individuale, considerato che la violazione delle norme deontologiche determina una responsabilità, per l'appunto "deontologica", perseguita disciplinarmente.

L'esistenza dei Codici deontologici professionali pone almeno due questioni rilevanti sotto il profilo delle responsabilità:

- a) la natura degli stessi Codici quali fonti di norme e la natura delle norme in essi contenute ed espresse;
- b) l'incidenza e considerazione che possono assumere le norme deontologiche nell'ambito del rapporto contrattuale tra professionista e cliente.

Per quanto riguarda la prima questione, ampiamente note sono le differenti posizioni (almeno cinque¹⁴) sviluppate dal dibattito teorico (dottrinale) ma che si possono, per i fini che qui interessano, riassumere nelle seguenti due categorie:

1. le regole deontologiche sono precetti extragiuridici "*ovvero regole interne alla categoria che non assurgono a norme dell'ordinamento generale*";

¹⁴ Cfr. saggio di Paolo Laonigro, *Le norme deontologiche tra teoria e prassi giurisprudenziale: notazioni sul codice deontologico medico*, su *Amministrazione In Cammino*, n. 9/2010, rivista elettronica ISSN 2038-3711 del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" (network università LUISS Guido Carli – Roma).

2. le regole deontologiche sono norme giuridiche (di diritto) proprie dello speciale ordinamento professionale che integra quello statale.

Fermo restando l'implicito riconoscimento dell'autoregolamentazione insista nel potere disciplinare attribuito dalla legge agli Ordini/Collegi professionali¹⁵, la teoria "tradizionale" (risalente agli anni sessanta), secondo la quale il Codice Deontologico è un corpus di principi morali a valenza soltanto interna alla categoria professionale (teoria alla quale si era associata la giurisprudenza maggioritaria¹⁶), pur non mancando nel periodo espressioni di segno contrario¹⁷, ha subito una svolta decisiva nel 2007 con la nota sentenza della S.C. di Cassazione, SS.UU., 20 dicembre 2007, n. 26810: *"le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente*

¹⁵ Cfr. sentenza Cass. SS.UU. 9-7-91 n. 7543: *"il potere di fissare norme interne individuatrici di comportamenti contrari al decoro professionale, ancorché non integranti abusi o mancanze, configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli Ordini professionali, con la consequenziale irrogabilità, in caso di inosservanza, di sanzione disciplinare"*.

¹⁶ Cfr. S.C. di Cass., SS.UU., 9-3-1965, n. 375: *"Le regole di deontologia professionale si riferiscono a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria, e non ad atti normativi"*; formula che è divenuta usuale nelle sentenze successive: cfr. anche Cass. SS.UU. 20-11-82 n. 6249; 22-6-90 n. 6312; 12-12-95 n. 12723; sez. 3, 4-6-2004 n. 10644.

¹⁷ *Ex plurimis* Cass. SS.UU. 6 giugno 2002 n. 8225: *"Secondo un giudizio che si va delineando nella giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito della violazione di legge va compresa anche la violazione delle norme dei codici deontologici degli Ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie vevoli per gli iscritti all'Albo ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare"*; Cass. SS.UU. 23 marzo 2004, n. 576: *"nell'ambito della violazione di legge va compresa anche la violazione delle norme dei codici degli ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie vevoli per gli iscritti agli albi, ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare"*; Cass. 14 luglio 2004 n. 13078: *"Tale previsione normativa (abusi e mancanze nell'esercizio della professione) costituisce una tipica clausola generale, la cui concretizzazione è affidata all'autonomia dell'ordine professionale. Quando tale autonomia si è estrinsecata nell'approvazione di un codice deontologico, contenente le norme di condotta che i singoli professionisti e lo stesso ordine sono tenuti ad osservare, l'abuso o la mancanza del professionista può essere fatto consistere nella violazione di una determinata norma del codice, onde la sussistenza o meno dell'illecito disciplinare può dipendere dalla interpretazione di detta norma (su cui insorga, in ipotesi, dissenso tra l'organo disciplinare dell'ordine professionale ed il professionista incolpato o anche tra l'organo disciplinare locale e quello centrale). In siffatta ipotesi l'interpretazione della norma del codice deontologico nella cui violazione si è fatto consistere l'illecito disciplinare costituisce una quaestio iuris prospettabile a questa Corte di legittimità (come motivo di ricorso ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e non una quaestio facti, in ordine alla cui soluzione il sindacato della Cassazione è limitato al controllo sull'esistenza e legalità della motivazione"*.

all'ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla corte di legittimità".

Pertanto sembra essersi consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le norme deontologiche sono norme giuridiche in quanto promananti da organismi, gli Ordini/Collegi, espressamente investiti direttamente dallo Stato di tale potestà.

Per quanto riguarda la seconda questione, ossia la possibile rilevanza delle norme deontologiche sui rapporti contrattuali tra professionista e committente/cliente, alcune espressioni giurisprudenziali potrebbero assumere un certo rilievo.

Infatti, qualora le norme deontologiche, come ritiene anche la Cass. Civ. 15 febbraio 1999, n. 1259, dovessero dare espressione ai principi generali dell'ordinamento giuridico concernenti la diligenza e la correttezza professionale, queste ben potrebbero avere attinenza nel rapporto contrattuale per il fatto che la deontologia sembra possedere ontologicamente la vocazione vocata a sostanziare la clausola generale di cui all'art. 1375 del Codice Civile: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

In altri termini, "quand'anche il codice di autodisciplina contenga mere regole deontologiche, queste possono incidere sia nell'interpretazione dei principi generali di correttezza professionale che nel modulare il giudizio di diligenza della condotta".

A quanto pare, anche "la maggior parte della dottrina che si è occupata della questione dell'incidenza esterna delle norme deontologiche, come sarà meglio chiarito in seguito, ritiene che queste disposizioni valgono indirettamente a specificare le clausole di diligenza e correttezza, risultando, proprio per questa via, rilevanti nel giudizio relativo alla responsabilità contrattuale verso il cliente (pag. 23)... In contrario potrebbe osservarsi che agli ordini professionali è attribuito dall'ordinamento statale non semplicemente il compito di tutelare l'interesse degli appartenenti alla categoria, ma prima ancora quello di salvaguardare e realizzare la funzione sociale delle professioni, per cui gli interessi che si perseguono nella

formulazione delle norme deontologiche non sono solo quelli dei professionisti-debitori, ma anche quelli dei clienti e soprattutto quello di salvaguardia del decoro della professione. Però è anche vero che la provenienza unilaterale ex parte debitoris dei criteri determinativi del comportamento del professionista non appare sufficiente a fondare la rilevanza nel rapporto contrattuale, risultando a mio parere necessario una accettazione anche ex parte creditoris (pag. 30)”¹⁸.

L'autrice, evidenziando che le norme deontologiche disciplinano i doverosi rapporti di colleganza, osserva la possibile antinomia tra una tale disposizione e quella che impone di tutelare l'interesse del cliente: infatti ben potrebbero esserci casi in cui l'osservanza dei doveri di colleganza potrebbe essere contrario all'interesse specifico del cliente determinando, così, un inadempimento contrattuale. Su tale assunto conclude asserendo che *“non sembra quindi che gli interessi dei terzi possano assumere rilevanza nel rapporto contrattuale in danno dell'interesse del creditore attraverso clausole di correttezza e diligenza”* (pag. 25).

6. I giudizi disciplinari negli ordinamenti professionali previgente alla riforma

Tutti gli ordinamenti professionali prevedono un procedimento disciplinare finalizzato ad accertare la sussistenza della responsabilità professionale, disciplinare e/o deontologica, da reprimere secondo le pene previste, ovvero con:

- *avvertimento*: consiste nel dimostrare al colpevole la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadere;
- *censura*: consiste in una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso;
- *sospensione* dall'esercizio della professione per un tempo non superiore a 6 mesi;

¹⁸ Cfr. prof.ssa associata Giuliana Cerdonio Chiaromonte, *L'obbligazione del professionista intellettuale tra regole deontologiche, negoziali e legali*, CEDAM, Padova 2008, pag. 23 e pag. 30.

- *cancellazione* dall'albo.

Il potere disciplinare esercitato dal Consiglio dell'Ordine e, a regime, dai consigli di disciplina territoriale, le cui decisioni possono essere appellate al Consiglio Nazionale e, a regime, dai consigli di disciplina nazionale, secondo la procedura prescritta impongono che le decisioni siano pronunciate "*in nome del Popolo Italiano*".

Anche questo particolare aspetto sembra conferire alla professione una preminente funzione pubblicistica.

Romolo Balasso architetto
Presidente Tecnojus, Centro Studi tecnico-giuridici